

I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: *“Con atto di citazione notificato il 04.10.2013, [REDACTED] [REDACTED] in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della omonima impresa, esponeva di aver intrattenuto con la [REDACTED] [REDACTED] già [REDACTED] s.p.a., una apertura di credito con affidamento su c/c ordinario n. [REDACTED] 81, oltre ai conti secondari confluenti sin dal 1991 e fino al mese di novembre 2002, allorquando il rapporto presentava un saldo attivo di euro 39,17.*

Avendo rilevato numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al predetto rapporto, non concordati e non dovuti, (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione trimestrale degli oneri, spese e commissioni, superamento del tasso soglia), e risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, adiva questo Tribunale perché in accoglimento della domanda accertasse e dichiarasse la nullità ed inefficacia del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. [REDACTED] 81, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze a qualsiasi titolo pretese; accertasse e dichiarasse l'esatto dare-avere tra le parti, determinasse il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto; condannasse la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre ad interessi legali; condannasse la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che rendeva la dichiarazione di rito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'attore depositando fascicolo di parte.

Si costituiva, altresì, la [REDACTED] la quale eccepiva, preliminarmente, la prescrizione dei diritti azionati dall'attore; nel merito, poi, rilevava la totale infondatezza della



pretesa attorea della quale chiedeva il rigetto con la rifusione delle spese di lite.

Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed ammessa consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di discussione orale disposta ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e deposito della motivazione contestuale.”.

Con sentenza in data 10.5.2018, il Tribunale in accoglimento della domanda attorea condannava la banca convenuta al pagamento della somma di euro 115.420,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza “dalla maturazione contrattuale e fino all'effettivo soddisfo”.

Riteneva il primo giudice, in particolare, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e sussistente la nullità parziale dei rapporti accesi dall'attore in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto ed all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la [REDACTED] s.p.a., chiedendo la rideterminazione dell'importo riconosciuto in favore dell'attore, mediante una diversa decorrenza degli interessi legali, l'eliminazione della rivalutazione monetaria e l'applicazione della ritenuta fiscale dovuta sugli interessi creditori.

Ha resistito in giudizio, con comparsa di risposta, [REDACTED] che ha concluso per il rigetto dell'appello.

A seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

La Corte, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione



Con il primo motivo di gravame si censura la decorrenza “dalla data di maturazione contrattuale” degli interessi legali e della rivalutazione monetaria riconosciuti nella sentenza impugnata sulla somma di euro 115.420,25.

Sostiene la banca che la data di decorrenza corretta non sia da individuare nel giorno della chiusura del conto, avvenuta il 30.11.2002, così come ritenuto dal Tribunale, ma nel giorno della domanda, cioè nel 4.10.2013, in applicazione dell'art. 2033 c.c., stante la buona fede della banca.

Il motivo è fondato.

Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta (Cass. n. 24046/2019; Cass. n. 23543/2016; Cass. n. 10815/2013), mala fede che nel caso di specie non risulta neppure allegata dall'appellato.

Con il secondo motivo si deduce la non debenza della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta in favore dell'attore, trattandosi nel caso di specie di una “obbligazione restitutoria integrante un debito di valuta e non di valore”.

Il motivo è fondato.

Nella fattispecie la restituzione delle somme indebitamente versate richiesta dall'attore non inerisce, infatti, ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia dichiarativa di nullità, della causa delle relative obbligazioni pecuniarie, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, peraltro, provato dal richiedente, che non vi ha



provveduto nel caso di specie (Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).

Con il terzo motivo lamenta l'appellante che l'importo della condanna non tiene conto dell'imposta corrisposta dalla banca.

Secondo la banca l'importo individuato dal C.T.U. in euro 115.420,25 andava ridotto della ritenuta fiscale dovuta sugli interessi creditori, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, che la banca corrisponde all'Erario quale sostituto d'imposta.

Il motivo è fondato, posto che sugli interessi oggetto di accreditamento deve essere applicata la ritenuta contemplata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, in quanto la banca è tenuta, quale sostituto di imposta, a operare il versamento all'Amministrazione fiscale (Cass. n. 17770/2021).

L'appello va pertanto accolto.

Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della banca nella misura dei 2/3, compensando fra le parti il restante terzo, stante l'esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) In parziale riforma della sentenza appellata, dispone che l'importo di euro 115.420,25 per cui è condanna sia ridotto della ritenuta fiscale dovuta sugli interessi creditori, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, e quindi maggiorato dei soli interessi legali, con decorrenza dalla data della domanda;
- 2) Condanna [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione della maggiore somma ricevuta dalla banca in esecuzione della sentenza impugnata;
- 3) Condanna l'appellante al pagamento dei due terzi delle spese processuali relative al doppio grado del giudizio, compensando fra le parti il restante terzo, spese che liquida per l'intero, per il primo grado, in euro 11.000,00 per compensi ed euro 480,00 per spese, e per il presente grado in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% sui predetti importi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.



Lecce, 25.5.2021

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. Maurizio Petrelli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Mele)

